

DECRETO DIRIGENZIALE N. 53 del 2 dicembre 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE CASERTA - N. Arch. 278 S. C. - Ditta Eurocave S.r.l. - Cava di calcare sita in località Masseria Carità del Comune di Pignataro Maggiore (CE). Rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero, presentata ai sensi dell'art. 27 - commi 3, 6 e 8 - delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI CASERTA

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 1042910 in data 19.12.2006, la Eurocave S.r.l. ha presentato istanza di approvazione del progetto di coltivazione e recupero, ai sensi dell'art. 27 - commi 3, 6 e 8 - delle N.d.A. del P.R.A.E., nella cava in oggetto indicata;
- in riscontro a tale richiesta, questo Settore ha emesso in data 07.11.2007 il provvedimento n. 155 di rigetto della istanza presentata, in quanto la Ditta non era più in possesso dell'autorizzazione alla coltivazione, rilasciata ai sensi delle LL.RR. 54/85 e 17/95, essendo stata annullata, in autotutela, con provvedimento n. 76 del 28.06.2007;
- il provvedimento 76/2007, impugnato innanzi al T.A.R. Campania, è stato sospeso con Ordinanza cautelare n. 3134 dell'08.11.2007 per consentire alla ditta di esercitare un'attività di recupero ambientale finalizzata al completamento della risistemazione del sito di cava in questione;
- la Ditta, avverso il provvedimento n. 155 del 07.11.2007, ha proposto ricorso al T.A.R., per l'annullamento previa sospensiva;
- il T.A.R., con Ordinanza n. 525 del 07.02.2008 ha sospeso il su indicato provvedimento 155/2008, invitando l'Amministrazione alla rivalutazione della richiesta di approvazione del progetto presentato ai sensi del P.R.A.E., tenuto conto della intervenuta sospensione del provvedimento 76/2007;
- in esecuzione di quanto stabilito dal T.A.R. con Ordinanza 525/2008, è stato avviato, con la nota prot. n. 544242 del 25.06.2008, il procedimento volto alla rivalutazione della richiesta in argomento;
- con la nota prot. n. 889374 del 27.10.2008, è stata comunicata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'adozione del provvedimento di rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero presentato ai sensi dell'art. 27 - commi 3, 6 e 8 - delle N.d.A. del P.R.A.E., per l'inammissibilità dell'intervento proposto, come specificato nella stessa nota concedendo dieci giorni per la presentazione di eventuali documentate osservazioni;
- la Eurocave S.r.l., per il tramite dell'Avv. Fenucci, con comunicazione acquisita al protocollo del Settore al n. 950890 in data 13.11.2008, ha formulato osservazioni al procedimento in atto obiettando che:
 - o l'Ufficio Regionale Casertano con ostinazione si è sottratto a dare esecuzione all'Ordinanza del T.A.R. Campania 525/2008;
 - o ha diritto all'applicazione dell'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E., che può prevedere anche l'ampliamento, in quanto l'Ordinanza del T.A.R. 3134/2007 ha riconosciuto la disponibilità della particella interessata dalla coltivazione in atto (p.la 21);
 - o avrebbe potuto dimostrare, nel corso della Conferenza di Servizi ingiustificatamente omessa dall'Ufficio, che l'ampliamento progettato, avvenendo lungo il fronte di cava, non è in contrasto con le linee guida del P.R.A.E.;
 - o con un contraddittorio tecnico, eventuali aspetti non condivisi, potevano essere superati, apportando al progetto ogni necessario intervento di adeguamento;
 - o altre ditte, esercenti attività in area Z.A.C., sono state autorizzate alla prosecuzione ai sensi del P.R.A.E. senza la preventiva verifica da parte del Settore della legittimità del titolo estrattivo;

Considerato che:

- il P.R.A.E. per le aree di crisi in cui ricade la cava, prevede come obiettivo primario la riqualificazione ambientale;

- il T.A.R. con l'Ordinanza 3134/2007, ha sospeso il provvedimento 76/2006 di annullamento dell'autorizzazione 4/2004, consentendo alla ditta di esercitare un'attività di recupero ambientale finalizzata al completamento della risistemazione del sito di cava in questione;
- le osservazioni formulate dalla Ditta con la nota n. 950890 in data 13.11.2008 sono pretestuose, fuorvianti e non pertinenti con le motivazioni del rigetto indicate nella nota prot. n. 889374 del 27.10.2008 in quanto:
 - questo Settore, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ditta, ha dato seguito all'Ordinanza del T.A.R. 525/2008 che invitava l'Amministrazione a rivalutare l'istanza, prima comunicando alla ditta l'avvio del procedimento (nota prot. n. 544242 del 25.06.2008) per la rivalutazione dell'istanza e poi, comunicando (nota prot. n. 889374 del 27.10.2008), ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90, **dopo aver espletato l'esame della documentazione**, il rigetto dell'istanza avanzata ai sensi del P.R.A.E.;
 - la dimostrazione evidenziata dalla Ditta della disponibilità della particella 21 [che comunque risultava esaurita (completamente spianata) già all'epoca del rilascio dell'autorizzazione] è influente sulla valutazione dell'intervento proposto che contrasta con il P.R.A.E. e risulta inammissibile perché prevede l'arretramento dell'attuale fronte di cava, **attraverso la sua integrale demolizione con la conseguente distruzione degli interventi di recupero già realizzati**;
 - il progetto contrasta con le linee guida del P.R.A.E. perché l'ampliamento è previsto a monte del fronte di cava e non lungo lo stesso, contrariamente a quanto dichiarato ma non dimostrato dalla ditta;
 - l'invocato contraddittorio tecnico, non esistendo possibili soluzioni tecniche alternative, sarebbe risultato inutile;
 - mancando le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, risulta non ammissibile l'indizione della conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri degli Enti preposti;
 - contrariamente a quanto affermato, **in modo calunnioso**, dalla Ditta, tutti i provvedimenti di autorizzazione, nessuno escluso, sono stati sottoposti ad una verifica di legittimità, prima dell'ammissione delle Ditte all'applicazione del P.R.A.E.;
- come sopra detto, dall'esame del progetto di coltivazione e recupero allegato all'istanza, è emerso che l'ampliamento è previsto a monte del fronte di cava e non lungo lo stesso in contraddizione con quanto stabilito nelle Linee guida del P.R.A.E. (pag. 69);
- la realizzazione del suddetto ampliamento, che prevede una nuova morfologia finale della cava, comporta l'arretramento dell'attuale fronte di cava, attraverso la sua integrale demolizione, con la distruzione degli interventi di recupero già realizzati;
- il progetto proposto contrasta con il P.R.A.E. che, per le aree di crisi in cui ricade la cava, prevede come obiettivo primario la riqualificazione ambientale (Linee guida del P.R.A.E. – 4.3.2.3. LE AREE DI CRISI);
- il progetto proposto contrasta con quanto stabilito dal T.A.R. che, con Ordinanza n. 3134 dell'08.11.2007, ha consentito alla Ditta di esercitare un'attività di recupero ambientale finalizzata al completamento della risistemazione del sito;
- quanto sopra fa emergere l'inammissibilità della proposta progettuale e le condizioni per il rigetto dell'istanza avanzata;

VISTA la L.R. 54/85;

VISTA la L.R. 17/95;

VISTO il D.P.G.R.C. 7018/95;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive;

VISTA la L.R. n. 14 del 06.11.2008

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **il rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero, presentata dalla Ditta Eurocave s.r.l. ai sensi dell'art. 27 - commi 3, 6 e 8 - delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive.**

Il presente Decreto viene inviato:

in via telematica:

- al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici / Opere Pubbliche, per opportuna conoscenza;
- al Settore Regionale Cave e Torbiere - A.G.C. 15 Settore 12, per opportuna conoscenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania - A.G.C. 01 Settore 02, per la pubblicazione;

in forma cartacea:

- alla Società Eurocave s.r.l., con sede alla via G. Ferraris n. 187 del Comune di Napoli, per notifica;
- al Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore (CE), per notifica e competenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio